



26639/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 01/07/2016 - CC

non 26639

R.G.N. 13354/2014

C. U. +

Rep.

C. I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13354-2014 proposto da:

COMUNE di BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell'avvocato NATHALIE LUSI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TRANE giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

CURATELA FALLIMENTARE GESTOR SPA, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ORNELLA LATARTARA giusta procura speciale in calce al controricorso;

5260
16

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 2466/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l'Avvocato Pasquale Trane (delega avv. Francesco Trane) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato Ornella Latartara difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

<<1. – Il Tribunale di ^{BARI} Brindisi ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento Gestor s.p.a. proposta dal Comune di Brindisi, che lamentava la mancata ammissione del suo credito di complessivi € 544.250,46, in larga parte basato su lodo arbitrale impugnato davanti alla Corte d'appello, ritenendo non potersi accogliere la domanda in mancanza della documentazione giustificativa, e in particolare del lodo arbitrale. Benché, infatti, sarebbe stata in astratto possibile, sulla base del lodo, l'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, comma terzo, n. 3), legge fallim., la lettura del documento era tuttavia necessaria ai fini della comprensione del contenuto del ricorso in opposizione, segnatamente in ordine alle modalità di determinazione delle singole voci del credito vantato dalla opponente. Né poteva essere ammessa, ad avviso del Tribunale, la richiesta di acquisizione documentale formulata per la prima volta all'udienza.

2. – Il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione



con due motivi, cui la curatela fallimentare intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, si lamenta che il Tribunale non abbia in realtà risposto alla vera questione sottopostagli con l'atto di opposizione, che era una questione di puro diritto: se, cioè, un lodo arbitrale provvisoriamente esecutivo possa costituire titolo per l'ammissione con riserva (all'esito del giudizio di impugnazione), analogamente a quanto avviene per le sentenze.

3.1. – Il motivo è inammissibile perché trascura del tutto di considerare la ragione – sopra indicata – per la quale il Tribunale ha ritenuto necessaria la produzione del lodo: ragione che impedisce di limitare il *thema disputandum* alla mera questione giuridica indicata dal ricorrente.

4. – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il Tribunale abbia del tutto trascurato la richiesta, tempestivamente formulata dall'opponente con l'atto di opposizione, di acquisizione della propria istanza di ammissione al passivo, con annesso fascicolo di parte contenente (come precisato alle pagg. 4 e 5 del ricorso per cassazione) il lodo e l'ulteriore documentazione indicata nell'istanza, nonché del provvedimento di rigetto del Giudice Delegato.

Tale richiesta, tempestiva e pertinente, è stata illegittimamente trascurata dal Tribunale.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo, invero, è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fallim. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in



sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita *ex officio*. Peraltro, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento *per relationem* a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 16101/2014).

Né può accogliersi la tesi della curatela controricorrente secondo cui la richiesta stessa, non essendo stata riproposta all'udienza di comparizione e all'udienza di discussione, doveva ritenersi rinunziata. Una tale implicita rinunzia, invero, non è ricavabile da alcuna norma, tenuto conto – in diritto – del carattere camerale del procedimento di opposizione allo stato passivo (cui dunque non si applica, in linea di principio, la disciplina del giudizio ordinario), oltre che – in fatto – della pacifica richiesta di acquisizione documentale formulata dall'opponente all'udienza di comparizione.>>;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l'avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superato dalle osservazioni contenute nella memoria di parte controricorrente;



che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame all'esito dell'acquisizione documentale richiesta dall'opponente;

che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa ~~so~~ il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese ^{al} del Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2016

Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 2.1.D.I.C. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

